

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2734 del 12/05/2025
Oggetto	ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA FIUME RENO AD USO TRANSITO IN SOMMITA' ARGINALE IN COMUNE DI RAVENNA (RA). RICHIEDENTE: COSTANTINI NELLO. PRATICA: BO11T0053.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2827 del 12/05/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dodici MAGGIO 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904, “Testo unico delle opere idrauliche”;
- il r.d. 1775/1933, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- la l. 37/1994, “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;
- la l. 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il d.lgs. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il d.lgs. 152/2006, “Norme in materia ambientale”, con particolare riferimento all’art. 115;
- il d.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la l.r. 3/1999 “Riforma del sistema regionale e locale”, in particolare l’art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la l.r. 7/2004, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- la l.r. 2/2015, in particolare l’art. 8 “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- la l.r. 13/2015, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la l.r. 24/2009, art. 51 e la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- le delibere di Giunta 895/2007, 913/2009, 469/2011, 1622/2015, 1717/2021 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell’art. 20 comma 5 della Legge Regionale 7/2004;

- la determinazione del Direttore Generale di Arpae 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla determinazione del Direttore Tecnico di Arpae n. 577/2020; la determinazione del Direttore Generale di Arpae 268/2025 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;
- la d.D.T. Arpae n. 415/2024 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Direzione Tecnica che ha conferito in particolare l'incarico di funzione dell'Unità "Coordinamento procedimenti amministrativi delle aree del Demanio idrico e controlli su utilizzi senza titolo del Demanio idrico" secondo le modalità specificate nella d.D.G. Arpae n. 26/2024.

PRESO ATTO CHE, con istanza assunta al prot. n. 76469 del 25/03/2011, il sig. Costantini Nello, c.f. CSTNLL39A23H199Y, ha presentato istanza per la concessione per il transito in sommità arginale sinistra del Fiume Reno in Comune di Ravenna;

PREMESSO CHE, con note PGDG/2017/7724 del 20/07/2017 e PGDG/2017/10488 del 03/10/2017, Arpae ha richiesto all'istante la documentazione necessaria ai fini della procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 15 r.r. 41/2001, assegnando il termine di 30 giorni per l'integrazione della medesima;
ACCERTATO CHE, a seguito della comprovata ricezione della nota citata, l'istante non ha adempiuto a quanto richiesto dall'amministrazione procedente;

DATO ATTO CHE, con nota PG/2025/61985 del 01/04/2025, Arpae ha trasmesso preavviso di diniego ai sensi dell'art.10 *bis*, l. 241/1990, assegnando il termine di dieci giorni per eventuali osservazioni;

PRESO ATTO CHE, nel termine indicato, non è pervenuta alcuna documentazione nè osservazione da parte dell'istante;

RITENUTO pertanto per i motivi sopra esposti che sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo di concessione cod. pratica BO11T0053;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di diniegare l'istanza presentata in data 25/03/2011 dal sig. Costantini Nello, c.f. CSTNLL39A23H199Y, con nota assunta al prot. regionale n. 76469 della concessione per

l'utilizzo di pertinenza in sommità arginale lungo il Fiume Reno in Comune di Ravenna, e conseguentemente di archiviare il procedimento cod. pratica BO11T0053;

2. di procedere, se necessario, al ripristino dei luoghi, rimuovendo eventuali sbarre o cancelli che fossero stati posizionati;
3. di dare atto che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;;
4. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
5. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.